

6486/14
4/11/14



Sent. N° 6486/2014
R. G. N° 8972/2011

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE LAVORO**

composta da

dr.ssa Donatella **CASABLANCA**
dr. Gualtiero **MICHELINI**
dr. Fabrizio **RIGA**

- Presidente
- Consigliere
- Consigliere estensore

all'udienza di discussione del 07.07.2014 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile in grado di appello n. 8972/11 R.G.

TRA

Inpgi – Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiani Giovanni Amendola;

elett.te domicil. in Roma, Via Nizza, n. 35
rapp. e dif. dall'Avv.to Gavina Maria Sulas
giusta procura in atti

APPELLANTE

E

A [redacted];
elett.te domicil. in Roma, Via Pasubio, n. 15
rapp. e dif. dall'Avv.to I [redacted] li
giusta procura in atti

APPELLATO

Oggetto: appello contro la sentenza del 05.05.2011 del Tribunale di Roma.

Conclusioni: come da atto di appello e da memoria di costituzione dell'appellato.

Svolgimento del processo

Con ricorso depositato in data 14.10.2011 l'Inpgi proponeva appello avverso la sentenza emessa in data 14.04.2011, depositata in data 05.05.2011 e non notificata, con cui il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, in accoglimento del ricorso proposto dall' [redacted] aveva dichiarato l'insussistenza dell'obbligo dell'Azienda di versare all'Inpgi i contributi previdenziali relativi alle posizioni dei dipendenti [redacted] e rigettato la domanda di condanna al pagamento dei contributi dovuti (maggiorati di interessi e sanzioni civili), avanzata in via riconvenzionale dall'Istituto.

L'appellante sosteneva che erroneamente il giudice di prime cure aveva ritenuto di natura non giornalistica l'attività svolta dai due dipendenti, benchè le risultanze istruttorie dimostrassero il contrario, la legge n. 150/2000 stabilisca che agli Uffici Stampa degli enti pubblici dev'essere adibito personale iscritto all'albo dei giornalisti e la stessa [redacted] avesse ritenuto di applicare il CCNL Giornalisti al rapporto di lavoro di uno dei due dipendenti.

Si costituiva in giudizio l' [redacted], la quale sosteneva la correttezza della sentenza impugnata e chiedeva, pertanto, il rigetto dell'appello.

Concesso termine per note, all'odierna udienza la causa è stata discussa e decisa come da separato dispositivo.

Motivi della decisione

L'appello è fondato e dev'essere accolto.

Con verbale di accertamento del 15.03.2007 il personale ispettivo dell'Inpgi ha contestato all' [redacted] l'omesso versamento - per il periodo 01.01.2001/31.12.2006 - dei contributi relativi alla posizione dei dipendenti [redacted] [redacted], entrambi giornalisti pubblicisti, rispettivamente responsabile ed addetto all'Ufficio Stampa dell'Azienda Ospedaliera.

L'Azienda ha impugnato il verbale con ricorso al Tribunale di Pescara e, a seguito della dichiarazione di incompetenza per territorio del Tribunale adito, ha riassunto il giudizio innanzi al Tribunale di Roma, territorialmente competente.

L'Azienda ha sostenuto che l'attività svolta dai due dipendenti non poteva qualificarsi come attività di natura giornalistica, in quanto sia il [redacted], sia il [redacted] si limitavano a diffondere informazioni relative alle iniziative assunte ed ai servizi resi dall'azienda ospedaliera; che tutti i dipendenti dell'Azienda erano inquadrati nel medesimo CCNL a prescindere dalla tipologia dell'attività svolta e dovevano, di conseguenza, fare capo al medesimo istituto previdenziale; che, in ogni

caso, avendo l'Azienda versato all'Inpdap in buona fede i contributi dovuti per i due dipendenti, i contributi versati dovevano essere trasferiti all'Inpgi, senza alcun aggravio per il datore di lavoro in termini di interessi e sanzioni.

Nel costituirsi in giudizio l'Inpgi ha rilevato che in base all'art. 9 L. n. 150/2000 agli Uffici Stampa degli enti pubblici deve obbligatoriamente essere assegnato personale iscritto all'albo dei giornalisti; che i giornalisti assunti alle dipendenze della P.A. con incarichi di natura giornalistica devono essere obbligatoriamente iscritti all'Inpgi a prescindere dal loro inquadramento contrattuale; che i due dipendenti svolgevano attività tipicamente giornalistica, occupandosi della raccolta di notizie per la preparazione della rassegna stampa quotidiana, della predisposizione di comunicati stampa, dell'organizzazione delle conferenze stampa, della realizzazione ed aggiornamento della pagina web aziendale e delle pagine Televideo regionali ed infine della pubblicazione di una rivista aziendale.

Istruita la causa mediante escussione di quattro testimoni il giudice di prime cure, ritenuto che l'attività svolta dal [redacted] non fosse attività di tipo giornalistico, in quanto *"priva di connotati di apporto soggettivo e creativo propria del giornalismo"*, ha accolto il ricorso, dichiarando, perciò, l'insussistenza dell'obbligo di versamento.

Con i primi due motivi di appello l'Inpgi censura la sentenza, per avere il Tribunale omesso *"di inquadrare le mansioni svolte dai due giornalisti nella apposita Legge n. 150/2000 che regola gli Uffici Stampa"* degli enti pubblici e per avere, comunque, errato nella valutazione del materiale istruttorio raccolto.

Le censure sono fondate.

L'art. 9 L. 07.06.2000, n. 150 stabilisce che *"le amministrazioni pubbliche (...) possono dotarsi, anche in forma associata, di un ufficio stampa, la cui attività è in via prioritaria indirizzata ai mezzi di informazione di massa. Gli uffici stampa sono costituiti da personale iscritto all'albo nazionale dei giornalisti. Tale dotazione di personale è costituita da dipendenti delle amministrazioni pubbliche (...) o da personale estraneo alla pubblica amministrazione (...). L'ufficio stampa è diretto da un coordinatore, che assume la qualifica di capo ufficio stampa, il quale, sulla base delle direttive impartite dall'organo di vertice dell'amministrazione, cura i collegamenti con gli organi di informazione, assicurando il massimo grado di trasparenza, chiarezza e tempestività delle comunicazioni da fornire nelle materie di interesse dell'amministrazione (...). Negli uffici stampa l'individuazione e la regolamentazione dei profili professionali sono affidate alla contrattazione collettiva nell'ambito di una speciale area di contrattazione, con l'intervento delle organizzazioni rappresentative della categoria dei giornalisti"*.

La direttiva del Dipartimento della Funzione Pubblica del 07.02.2002 precisa, poi, che l'attività degli Uffici Stampa degli enti pubblici consiste nella "redazione di comunicati riguardanti sia l'attività dell'amministrazione e del suo vertice istituzionale sia quella di informazione, promozione, lancio dei servizi; organizzazione di conferenze, incontri ed eventi stampa; realizzazione di una rassegna stampa quotidiana o periodica, anche attraverso strumenti informatici; coordinamento e realizzazione della newsletter istituzionale e di altri prodotti editoriali".

Ciò posto, mentre l'art. 17 III CO. L. 30.12.1992, n. 503 stabiliva che "i dipendenti giornalisti professionisti iscritti nell'apposito albo di categoria e i dipendenti praticanti giornalisti iscritti nell'apposito registro di categoria, i cui rapporti di lavoro siano regolati dal contratto nazionale giornalistico, sono obbligatoriamente iscritti presso l'Istituto Nazionale di previdenza dei Giornalisti Italiani Giovanni Amendola", limitando, perciò, l'obbligo di iscrizione ai soli giornalisti professionisti assunti con contratto di lavoro giornalistico, l'art. 76 L. 23.12.2000, n. 388 stabilisce ora che l'Inpgi, oltre a gestire "in regime di sostitutività le forme di previdenza obbligatorie nei confronti dei giornalisti professionisti" (art. 38 L. 05.08.1981, n. 416) "provvede altresì ad analoga gestione anche in favore dei giornalisti pubblicisti (...) titolari di un rapporto di lavoro subordinato di natura giornalistica".

Pertanto, mentre fino al 31.12.2000 l'obbligo di iscrizione all'Inpgi era riservato ai soli giornalisti professionisti assunti con contratto di lavoro giornalistico, dall'01.01.2001 l'iscrizione è obbligatoria anche per i giornalisti pubblicisti e gli unici presupposti richiesti sono l'iscrizione all'albo dei giornalisti ed il fatto di svolgere in regime di subordinazione un'attività di tipo giornalistico, anche alle dipendenze di soggetti diversi dagli editori di testate ed anche con contratto di lavoro non giornalistico (in tal senso, cfr. Cass. Lav. 20.07.2007, n. 16147, secondo la quale non assume alcuna rilevanza, ai fini dell'obbligo di iscrizione, "la natura del datore di lavoro, sia esso un ente pubblico territoriale o un imprenditore che, pur operando in settori diversi dall'editoria, assuma alle sue dipendenze uno dei soggetti sopra indicati, assegnandogli mansioni di carattere giornalistico").

Ed, infatti, il Ministero del Lavoro, con parere del 24.09.2003 relativo "al regime previdenziale da applicare ai giornalisti assunti dalla pubblica amministrazione con affidamento di incarico di natura giornalistica", richiamato l'art. 9 L. n. 150/2000 e l'art. 76 L. n. 388/2000 afferma che quest'ultima disposizione "non facendo riferimento alla contrattazione collettiva applicata, supera la condizione posta dal citato art. 17 del decreto legislativo 30 novembre 1993, n. 503, conferendo all'INPGI la titolarità ad assicurare, in via sostitutiva, la tutela previdenziale dei giornalisti iscritti agli albi alla sola condizione che l'attività espletata sia di natura giornalistica" e giunge, perciò, alla conclusione che "i giornalisti assunti alle dipendenze della pubblica amministrazione (...) con

affidamento di incarico di natura giornalistica, ovvero che svolgano attività di lavoro riconducibile alla professione giornalistica, debbano essere obbligatoriamente iscritti presso l'INPGP".

Ciò non toglie che, come correttamente ritenuto dal giudice di primo grado, l'obbligo di iscrizione all'Inpgi "presuppone comunque che l'attività svolta sia effettivamente di natura giornalistica".

Ebbene, risulta documentalmente che con delibera del 07.03.2000 l'Azienda Usl [redacted] ha istituito l'Ufficio Stampa Aziendale, con compiti di "ricerca, raccolta e coordinamento di dati ed informazioni di qualunque fonte giornalistica (stampa quotidiana e periodica, regionale e nazionale o specializzata, agenzie, Rai-Tv); redazione di una rassegna stampa; ricerca, raccolta e coordinamento di informazioni riguardanti le attività della Azienda che debbano essere meglio presentate all'esterno; organizzazione di conferenze stampa per informare su eventi, provvedimenti, iniziative; proposta alla Direzione Generale di iniziative editoriali e soluzioni tecnologiche per la comunicazione; realizzazione e cura della pagina Web aziendale; realizzazione e cura delle pagine Televideo Rai regionali; cura dei rapporti con tutte le strutture dell'Azienda; cura dei rapporti collegati ad attività istituzionali", ha stabilito che l'ufficio "ha come Responsabile un Capo Ufficio Stampa, coadiuvato da due Addetti Stampa iscritti all'Ordine dei Giornalisti" ed ha conferito "l'incarico di dirigente dell'Ufficio Stampa Aziendale al dott. [redacted] dirigente sociologo in possesso dell'iscrizione all'Ordine dei Giornalisti e della necessaria esperienza in campo giornalistico".

Con successiva delibera n. 412 dell'08.04.2003, preso atto dell'entrata in vigore della L. 150/2000, l'Azienda ha confermato "l'assegnazione definitiva dell'assistente amministrativo ([redacted])" - già assegnato all'ufficio relazioni con il pubblico dal 04.09.1999 con mansioni di addetto stampa - come "addetto stampa collaboratore con specifico incarico di provvedere alla realizzazione dei media aziendali e di curare il corretto rapporto con la stampa al quale verrà applicato il contratto giornalistico come consentito dalla legge n. 150/2000".

I due dipendenti sono entrambi iscritti all'albo dei giornalisti pubblicisti, rispettivamente dal 09.02.1990 il [redacted] e dall'01.03.1985 il [redacted]

Sono stati prodotti numerosi comunicati stampa, sottoscritti indifferentemente dal [redacted], alcuni pubblicati sulla pagina web aziendale, su notizie di cronaca d'interesse dell'azienda ospedaliera (cfr. comunicato del 10.04.2001 sulla fornitura di farmaci per diabetici; comunicato dell'11.05.2001 sulla commemorazione della morte di un'infermiera), su iniziative della Asl (cfr. comunicato del 10.07.2000 sul potenziamento dei consultori familiari; comunicato del 24.05.2001 sull'attivazione di un servizio di mediazione linguistico-culturale; comunicato del 21.05.2001 sull'organizzazione di una passeggiata ecologica),

sull'organizzazione di convegni (cfr. comunicato del 07.06.2001 sul convegno di aggiornamento in reumatologia pediatrica; comunicato del 14.02.2001 sul convegno di aggiornamento in tema di allergie gastrointestinali; comunicato dell'11.04.2001 sul convegno dedicato al carcinoma mammario).

Il teste [redacted], all'epoca responsabile dell'Ufficio Relazioni con il Pubblico, ha, a sua volta, confermato che *"l'ufficio stampa inizialmente si occupava, sotto la direzione del [redacted], di redigere comunicati stampa, gestire conferenze stampa, curava insieme al Televideo Rai dell'Abruzzo alcune pagine locali della regione. Una volta sopraggiunto il [redacted] mi sembra dal 2003 in poi, curava essenzialmente la pagine web"* ed ha precisato che mentre a volte *"si limitava a trasferire il contenuto di e.mail o documenti cartacei nel sito web"*, in altri casi *"provvedeva alla successiva elaborazione dei documenti che gli pervenivano"*. La teste ha anche riferito che *"sono stati stampati vari numeri del periodico trimestrale diretto dal Perolino "Sanità Insieme" che aveva come contenuto iniziative aziendali e iniziative della struttura"*. Anche il teste [redacted], all'epoca medico della Asl, ha confermato che *"l'Ufficio Stampa provvedeva a gestire le conferenze stampa, preparare e inviare i comunicati (...) e ad un certo punto anche la gestione web"*, mentre *"per uno o due anni [redacted] curò la pagina del Televideo Rai dell'Abruzzo per fornire informazioni sui servizi offerti dalla A.S.L."*. Infine, il teste [redacted] giornalista del Messaggero, riferendosi all'attività del [redacted], ha dichiarato che in redazione *"arrivavano i comunicati stampa a firma sua o di [redacted] che era il suo collaboratore"*.

Ciò posto, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa dell'appellata, non può assumere alcuna rilevanza, al fine di escludere la natura giornalistica dell'attività svolta dal [redacted], il fatto che il rapporto di subordinazione gerarchica dei due dipendenti sia in insanabile contrasto con il *"principio fondamentale dell'autonomia dell'informazione"*, così come non può assumere rilevanza il fatto che esuli dall'attività dell'addetto stampa la verifica dell'attendibilità dell'informazione e la possibilità di effettuare una verifica incrociata delle fonti, trattandosi, in entrambi i casi, di linee guida e di regole deontologiche che non sono applicabili all'attività svolta dall'addetto stampa, ma che non incidono sul contenuto dell'attività giornalistica. Quanto, poi, al fatto che il [redacted] fossero inquadrati nel CCNL Enti Locali, come già rilevato, l'art. 76 L. n. 388/2000 ha sganciato l'obbligo di iscrizione all'Inpgi dall'applicazione del CCNL Giornalisti.

Rimane da stabilire se nell'attività in concreto svolta dal [redacted] siano ravvisabili quei caratteri di creatività e di originalità che, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, caratterizzano l'attività del giornalista (in tal senso, tra le altre, cfr. Cass. Lav., 21.02.1992, n. 2166, secondo la quale *"la natura giornalistica delle prestazioni svolte nell'ambito di un rapporto di lavoro subordinato può essere riconosciuta, ai fini dell'applicazione del contratto collettivo di lavoro per i giornalisti, solo in relazione ad un'attività caratterizzata dalla*

creatività di chi, con opera tipicamente intellettuale, provvede alla raccolta, commento ed elaborazione delle notizie” (Cass. Lav., 21.02.1992, n. 2166; nello stesso senso, cfr. Cass. Lav., 20.02.1995, n. 1827, secondo la quale “per attività giornalistica deve intendersi la prestazione di lavoro intellettuale volta alla raccolta, al commento ed alla elaborazione di notizie destinate a formare oggetto di comunicazione interpersonale attraverso gli organi di informazione; il giornalista si pone pertanto come mediatore intellettuale fra il fatto e la diffusione della conoscenza di esso, nel senso, cioè, che sua funzione è quella di acquisire esso stesso la conoscenza dell’evento, valutarne la rilevanza in funzione della cerchia dei destinatari dell’informazione e confezionare quindi il messaggio con apporto soggettivo ed inventivo”; Cass. Lav., 05.07.1997, n. 6083).

Ebbene, dalla lettura dei comunicati stampa prodotti risulta che il [redacted] ed il [redacted] non si limitano a riportare il testo delle dichiarazioni rese dai vari esponenti aziendali, ma introducono e commentano la notizia, collocandola all’interno di un articolato più organico, simile ad un articolo di un comune quotidiano, utilizzando un linguaggio ed uno stile tipicamente giornalistici (cfr, ad esempio, il comunicato stampa dell’08.03.2001 su un’iniziativa per la lotta contro il fumo); a volte, poi, la notizia diventa l’occasione per rievocare, con tecnica tipicamente giornalistica e con spunti di originalità e di creatività, fatti ed eventi di cronaca (si veda, ad esempio, il comunicato stampa dell’11.05.2001, con il quale, nel rendere noto che il 14 maggio sarebbe stata celebrata una messa in occasione del ventesimo anniversario della morte di un’infermiera dell’ospedale di Pescara, il [redacted] rievoca la tragica vicenda che portò alla morte della giovane donna).

D’altronde, la stessa [redacted] ha confermato che a volte il [redacted] non si limitava a trasferire nel sito web della Asl il contenuto dei documenti che gli venivano trasmessi, ma provvedeva anche alla loro elaborazione.

Quanto alla rivista “Sanità Insieme”, di cui il [redacted] era direttore responsabile, la teste ha confermato che ne vennero stampati vari numeri.

Erra, pertanto, ad avviso del Collegio, il giudice di prime cure nell’affermare che l’Ufficio Stampa svolgeva un’attività di “*mera comunicazione all’esterno di dati e notizie inerenti l’azienda*”, così come erra nell’affermare che i dati emersi dall’attività istruttoria “*sono dunque convergenti ed univoci nel senso di escludere quell’apporto soggettivo e creativo nel veicolare le notizie che caratterizza l’attività giornalistica*”: infatti, pur essendo la funzione informativa (considerato il ruolo esercitato) di gran lunga prevalente rispetto all’attività di critica o commento, non manca nel caso di specie quell’attività di mediazione tra il fatto e la diffusione della notizia che contraddistingue l’attività giornalistica.

Correttamente, perciò, gli ispettori dell’Inpgi hanno ritenuto obbligatoria l’iscrizione dei due dipendenti all’istituto di previdenza dei giornalisti.

Quanto alla possibilità di considerare liberatori, alla stregua della normativa ex art. 1189 C.C. sul pagamento al creditore apparente, i versamenti dei contributi eseguiti in favore dell'Inpdap, ritiene il Collegio che non sussista né il presupposto dell'apparenza, né il requisito della buona fede: quanto al primo, ogni possibilità di dubbio sull'individuazione del soggetto al quale versare i contributi deve ritenersi cessata quanto meno da quando, con la nota del 24.09.2003, il Ministero del Lavoro ha chiarito che i giornalisti assunti alle dipendenze della pubblica amministrazione con incarichi di natura giornalistica devono essere obbligatoriamente iscritti presso l'Inpgi, quanto al secondo, è singolare che l'azienda ospedaliera abbia continuato a versare all'Inpdap i contributi, pur avendo manifestato lei stessa, con la delibera dell'08.04.2003, l'intenzione di applicare a [redacted] "il contratto giornalistico come consentito dalla legge n. 150/2000".

Resta fermo, ovviamente, il diritto dell'azienda di recuperare presso l'Inps (gestione ex Inpdap) i contributi versati dall'01.01.2001 al 31.12.2006 con riferimento alla posizione dei due dipendenti.

Per questi stessi motivi corretta deve ritenersi l'applicazione di interessi e sanzioni civili sulla somma capitale dovuta.

Alla luce delle considerazioni esposte, in riforma della sentenza impugnata, le domande avanzate dalla Azienda Usl di Pescara con ricorso al Tribunale di Roma del 27.03.2008 devono, pertanto, essere respinte ed in accoglimento della domanda avanzata in via riconvenzionale dall'Inpgi, l'appellata dev'essere condannata al pagamento, in favore di controparte, della complessiva somma di € 138.838,00 a titolo di contributi, interessi e sanzioni dovuti relativamente alla posizione dei dipendenti [redacted] per il periodo 01.01.2001/15.03.2007, oltre interessi e sanzioni dal 15.03.2007 al saldo.

Le spese di lite del doppio grado seguono la soccombenza e si liquidano come da separato dispositivo.

P. Q. M.

La Corte

in riforma della sentenza impugnata, respinge le domande avanzate dalla [redacted] con ricorso al Tribunale di Roma del 27.03.2008 ed in accoglimento della domanda avanzata in via riconvenzionale dall'Inpgi, condanna l'appellata al pagamento, in favore di controparte, della complessiva somma di € 138.838,00 a titolo di contributi, interessi e sanzioni dovuti relativamente alla posizione dei dipendenti [redacted] per il periodo 01.01.2001/15.03.2007, oltre interessi e sanzioni dal 15.03.2007 al saldo;

condanna l'appellata alla rifusione, in favore di controparte, delle spese di lite del doppio grado, che liquida in complessivi € 5450,00 per il primo grado ed € 4757,00 per l'appello, oltre, in entrambi i casi, rimborso forfettario delle spese generali, Iva e Cpa come per legge.

Roma, 07/07.2014

Il consigliere estensore



Il Presidente



IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Maria Baldanza



CORTE DI APPELLO DI ROMA R. G. 8372/2011
Sezione Lavoro e Previdenza

DEPOSITATO IN CANCELLERIA



Roma, li 19 NOV. 2014.

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Maria Baldanza



IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Maria Baldanza